

Publicato il 01/08/2018

N. 04750 /2018 REG.PROV.COLL.  
N. 08830/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 8830 del 2017, proposto da:

Regione autonoma Valle d'Aosta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Saverio Marini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti 9;

***contro***

Lorenzo Bal e Massimo Bal, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Quagliolo e Gianluca Contaldi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Pierluigi da Palestrina 63;

***nei confronti***

Comune di Sarre, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Sommo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Francesco Saverio Marini in Roma, via di Villa Sacchetti 9;

***per la riforma***

della sentenza del T.a.r. per la Valle d'Aosta n.61 del 27 ottobre 2017, con cui è stato parzialmente accolto il ricorso promosso avverso gli atti del procedimento di

approvazione della variante sostanziale al PRG del Comune di Sarre.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Lorenzo Bal e Massimo Bal e del Comune di Sarre;

Visto l'appello incidentale proposto da Lorenzo Bal e Massimo Bal;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2018 il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti gli avvocati Francesco Saverio Marini e Sabina Lorenzelli su delega di Gianluca Contaldi;

Visto che, con nota del 29 maggio 2018, depositata in data 14 giugno 2018, i signori Lorenzo e Massimo Bal, con istanza sottoscritta unitamente ai loro difensori, hanno dichiarato "di rinunciare al ricorso di primo grado, agli effetti della sentenza che lo ha concluso e all'appello incidentale" ed hanno chiesto che questo Consiglio di Stato dichiari l'improcedibilità dell'appello per carenza di interesse con conseguente statuizione di annullamento senza rinvio della sentenza appellata e con spese compensate;

Visto che tale istanza è stata sottoscritta "per adesione" dai difensori della Regione autonoma Valle d'Aosta e del Comune di Sarre;

Ritenuto, pertanto, che al Collegio, ai sensi degli artt. 35, comma 2, 38 e 84 c.p.a., null'altro resti che dare atto della rinuncia al ricorso di primo grado, con conseguente estinzione del giudizio;

Ritenuto che, per l'effetto, deve essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata;

Ritenuto, anche in ragione dell'adesione delle controparti alla rinuncia, che le spese del giudizio debbano essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, dà atto della rinuncia al ricorso di primo grado, con conseguente estinzione del giudizio, e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Luca Lamberti, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Caponigro**

**IL PRESIDENTE**  
**Filippo Patroni Griffi**

**IL SEGRETARIO**